



COMUNE DI VICARI

CITTÀ METROPOLITA DI PALERMO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
TRAMITE I BUONI PASTO ELETTRONICI**

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune di Vicari, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di categoria (artt. 50 e 51 del CCNL 16.05.2001 per il Segretario Comunale) e dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022.
2. Il Comune di Vicari, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale avente diritto e al Segretario Comunale il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'erogazione di buoni pasto elettronici.
3. Il servizio sostitutivo di mensa non può essere sostituito da indennità, i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
5. Dopo la consegna/accredito all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 6.
6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente restituisce tempestivamente la card contenente eventuali buoni pasto non utilizzati.
7. Si ha diritto al godimento di un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa come meglio specificato al successivo art. 3.
8. La fruizione del servizio di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario che la prestazione lavorativa sia certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile attraverso l'utilizzo di buoni pasto in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Le carte elettroniche sono acquisite dall'Ufficio Personale che provvede alla distribuzione delle card ai dipendenti e al controllo dei presupposti per l'erogazione dei buoni pasto elettronici.

Art. 3 - Diritto al servizio mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2.
2. Per poter fruire del servizio sostitutivo della mensa occorre che ricorrano tutti i seguenti presupposti:
 - a) il dipendente deve essere in servizio effettivo, con prestazione certificata dal sistema di rilevazione delle presenze in uso presso l'Ente;
 - b) il dipendente deve avere prestato attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, in una delle modalità previste ai paragrafi successivi del presente articolo, con effettuazione di una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore nell'ambito della fascia pausa pranzo (rilevata dalla timbratura elettronica);
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio, entro la fascia di pausa pranzo la cui ampiezza tiene conto dei vari profili e orari individuali assegnati sulla base delle articolazioni dell'orario di servizio vigente.
3. Il diritto a usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali ovvero su sei giorni settimanali con rientri pomeridiani), purché siano prestate nella giornata, per il personale a tempo pieno, almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore.
4. Il diritto spetta anche a tutti i lavoratori che effettuano lavoro straordinario, (la norma si estende anche allo straordinario elettorale), debitamente e preventivamente autorizzato dal Responsabile del Settore di appartenenza o dal Segretario Comunale, in un giorno non previsto per il rientro pomeridiano o per

esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro.

5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, limitatamente ai giorni in cui svolgono attività lavorativa nelle ore antimeridiane con prosecuzione di almeno 2 ore nel pomeriggio, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a 2 ore e con un orario giornaliero di servizio complessivo non inferiore a sei ore.
6. Possono fruire del servizio sostitutivo della mensa anche i dipendenti che prestino attività lavorativa al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a 2 ore, purché siano prestate nella giornata le ore complessive di lavoro stabilite ai commi precedenti. Resta fermo che il dipendente deve effettuare le regolari timbrature.
7. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta anche al Segretario comunale nei giorni in cui presta la sua attività lavorativa al mattino con prosecuzione, con un minimo di due ore, nelle ore pomeridiane.
8. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione automatizzati. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Settore di appartenenza o, per i Responsabili di Settore, dal Segretario Comunale. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi sindacati, alle operazioni di timbratura.

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, e nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.
3. Non si ha diritto al buono pasto, salvo modifiche normative, nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta, anche parzialmente, in modalità agile.
4. Il dipendente non ha diritto a percepire più di un buono pasto per la stessa giornata.

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto elettronico

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico è fissato in € 7,00 (euro sette/00). Future modifiche saranno possibili previa delibera di Giunta Comunale.
2. Il buono pasto in forma elettronica segue le regole di cui all'art. 4, comma 3 del Decreto 122/2017:
 - a. le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 [a) *il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro; b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione; c) il valore facciale espresso in valuta corrente; d) il termine temporale di utilizzo* sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico];
 - b. la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato di cui alla lettera e) del comma 2 e) *uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato*, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
 - c. l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso;

- d. la dicitura di cui alla lettera f) del comma 2 : *«Il buono pasto non è cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare, è riportata elettronicamente;*
- e. può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi pubblici convenzionati.

Art. 6 - Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di tessera magnetica recante i buoni pasto elettronici, il dipendente deve inoltrare formale denuncia alle autorità competenti con l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati e avvertire tempestivamente l'Ufficio Personale, il quale procederà a bloccare la tessera e a fornire altra tessera in sostituzione di quella rubata o smarrita.
2. In caso di deterioramento o smagnetizzazione della tessera magnetica recante i buoni pasto elettronici, l'Ufficio Personale procede alla relativa sostituzione.
3. Le spese necessarie alla sostituzione della tessera magnetica sono a carico del dipendente.

Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione ai dipendenti dei buoni pasto elettronici viene effettuata entro il mese successivo a quello di riferimento.
2. I buoni pasto vengono conteggiati dall'ufficio presenze sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge. La consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali in materia nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on – line del Comune.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intende abrogata ogni altra disposizione precedente in materia che sia con esso incompatibile.